ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 27

Per l'assistenza prescritta agli articoli 2 e 11, l'Ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da, stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verra' stabilita nel regolamento medesimo.

Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

l prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it